

# DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Offerente

## **MULTI UNITS FRANCE**

(la "Società") società di investimento a capitale variabile di diritto francese di tipo multicomparto costituita ed operante in conformità alla Direttiva n. 2009/65/CE e successive modifiche

Soggetto Incaricato della Gestione: **Lyxor International Asset Management**

Ammissione alle negoziazioni del Comparto della Società denominato:

Denominazione	Classe e Valuta	ISIN
<b>Lyxor FTSE Italia Mid Cap (DR) PIR UCITS ETF</b>	<b>C-EUR</b>	<b>FR0011758085</b>

avente le caratteristiche di OICR aperto estero indicizzato di diritto francese

Data di deposito in CONSOB della Copertina: 5 maggio 2014

Data di validità della Copertina: 15 maggio 2014

Ultimo aggiornamento del Documento di Quotazione: 16 maggio 2017

La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.

## DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Relativo al Comparto

Denominazione	Classe e Valuta	ISIN
<b>Lyxor FTSE Italia Mid Cap (DR) PIR UCITS ETF</b>	<b>C-EUR</b>	<b>FR0011758085</b>

della

### **MULTI UNITS FRANCE**

Soggetto Incaricato della Gestione: **Lyxor International Asset Management**

Data di deposito in CONSOB del Documento per la Quotazione: 5 maggio 2014

Data di validità del Documento per la Quotazione: dal 15 maggio 2014

Ultimo aggiornamento del Documento di Quotazione: 16 maggio 2017

## A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

### 1. Premessa e descrizione sintetica dell'OICR

#### *Presentazione dell'OICR e caratteristiche degli ETF*

La MULTI UNITS FRANCE (di seguito, la "Società") è una società di investimento a capitale variabile di tipo aperto di diritto francese, qualificata come organismo di investimento collettivo del risparmio (definito "OICR") armonizzato ai sensi della Direttiva 2009/65/CE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, e successive modifiche. La Società è strutturata a comparti, nel senso che il suo capitale azionario è diviso in vari gruppi di azioni (di seguito, le "Azioni"), ognuno rappresentante un distinto comparto di investimento della Società.

Il comparto della Società descritto nel presente Documento di Quotazione è quello indicato sulla copertina dello stesso mentre gli altri comparti quotati in Italia sono descritti in distinti documenti di quotazione.

Il comparto trattato nel presente Documento è definito il "Comparto" e, congiuntamente agli altri, i "Comparti".

Le principali caratteristiche degli investimenti dei Comparti ne consentono la quotazione e la negoziazione delle parti presso i mercati regolamentati (c.d. "mercato secondario"), nei quali tutti gli investitori avranno la possibilità di acquistare le parti dei Comparti messe in vendita, tra gli altri, dagli operatori istituzionali che, a loro volta, hanno sottoscritto direttamente presso l'emittente (c.d. "mercato primario") elevate quantità di parti dei Comparti. In Italia, gli investitori *retail* (diversi cioè dagli "investitori qualificati" di cui all'articolo 100, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come definiti all'articolo 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti) potranno acquistare e vendere Azioni dei Comparti esclusivamente sul "mercato secondario", come sopra definito.

Il soggetto incaricato della gestione è Lyxor International Asset Management S.A.S., con sede legale in Tour Société Générale, 17 Cours Valmy, 92800 Puteaux, Francia.

#### *Obiettivo di investimento del Comparto*

L'obiettivo di investimento del Comparto è di replicare l'andamento al rialzo o al ribasso dell'indice FTSE Italia Mid Cap (nel seguito, l'Indice").

#### *Idoneità delle Azioni del Comparto ad essere considerate "investimenti qualificati" ai fini della normativa PIR*

L'acronimo "PIR" nella denominazione del Comparto indica che le sue Azioni sono idonee ad essere considerate "investimenti qualificati" all'interno di un "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" ("PIR") in quanto le politiche di investimento del Comparto rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, commi 100 e ss. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017, nel seguito, la "Legge 232"). Tali disposizioni prevedono delle agevolazioni fiscali nei confronti di persone fisiche residenti relativamente ai redditi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti diretti o tramite Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio o "OICR", come il Comparto, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione in Italia, che rispondano a determinati requisiti.

In particolare, per poter adempiere alle prescrizioni della Legge 232 ed essere considerato “investimento qualificato” ai fini PIR, il Comparto investirà almeno il 70% delle proprie attività in strumenti finanziari – negoziati o meno in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazioni – emessi o stipulati con imprese non immobiliari che siano residenti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo e che abbiano una stabile organizzazione in Italia. Almeno il 30% dei suddetti strumenti finanziari, che corrisponde al 21% del portafoglio del Comparto, deve essere emesso da società che non sono ricomprese nell’indice FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; il Comparto non può detenere investimenti in strumenti finanziari della stessa società, o di società dello stesso gruppo, o in depositi e conti correnti che rappresentino più del 10% delle proprie attività. Inoltre, il Comparto non potrà investire in strumenti finanziari emessi da società non residenti in Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.

Le prescrizioni di cui sopra si intendono adempiute se gli investimenti restano conformi per almeno due terzi di ogni anno solare di esistenza del Comparto.

Il Comparto è indirizzato agli investitori che intendono esporsi ai titoli a media capitalizzazione quotati alla Borsa Italiana.

*Indice e suoi dettagli*

I dettagli dell’Indice sono i seguenti:

<b>Indice</b>	<b>Fornitore (“Index Provider”)</b>	<b>Valuta di denominazione dell’Indice</b>	<b>Ticker Bloomberg e Reuters dell’Indice</b>
FTSE Italia Mid Cap	FTSE	EUR	Bloomberg: ITMCN index  Reuters: .TRIITMCN

*Descrizione delle principali caratteristiche dell’Indice e modalità di replica*

L’Indice replica l’andamento delle azioni di società a capitalizzazione media (“*mid-cap*”) quotate su Borsa Italiana. Esso è composto dai 60 titoli – diversi da quelli compresi nell’indice FTSE MIB - con la capitalizzazione di mercato più elevata e che rispondono a dei requisiti minimi in termini di flottante e liquidità.

Dall’Indice sono esclusi i titoli esteri e le azioni diverse da quelle ordinarie. Nessuna componente dell’Indice può superare il 10% della sua composizione; quest’ultima viene rivista quattro volte all’anno a marzo, giugno, settembre e dicembre.

L’Indice ha i dividendi netti reinvestiti. Un indice con i dividendi netti reinvestiti tiene conto dei dividendi e delle altre distribuzioni di proventi ai fini del calcolo del proprio rendimento.

Per quanto riguarda la modalità di replica dell’Indice - e come indicato al paragrafo “Strategia di investimento” (“*Investment Strategy*”) della Nota Dettagliata (parte del Prospetto Completo) relativa al Comparto - il gestore utilizzerà in linea generale una modalità di replica fisica dell’Indice, che consiste nell’acquisto dei titoli inclusi in quest’ultimo.

Al fine di migliorare i risultati della gestione mediante una ottimizzazione dei costi di transazione, il gestore può altresì decidere di utilizzare una replica fisica a campionamento (“*Sampling Replication*”) che consiste nell’acquisto di un campione di titoli dell’Indice scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’Indice ma con un numero di componenti inferiore.

Il livello previsto di *tracking error ex post* per il Comparto in condizioni normali di mercato è l’1%.

Ulteriori informazioni sull’Indice sono riportate nella sezione “Indice di Riferimento” (“*Benchmark Index*”) della Nota Dettagliata (parte del Prospetto Completo) relativa al Comparto e nel KIID.

La metodologia completa di costruzione dell’Indice ed il valore di chiusura sono disponibili su Internet all’indirizzo:

[www.ftse.com](http://www.ftse.com)

## 2. Rischi

Si invitano i potenziali investitori a verificare i profili di rischio qui di seguito indicati, nonché a consultare i paragrafi sui profili di rischio dei Comparti contenuti nei rispettivi KIID.

### *Rischio di investimento*

Gli obiettivi e la politica di investimento di un Comparto consistono nel perseguire dei rendimenti che, al lordo delle spese, corrispondano in via generale alla prestazione del suo Indice. Tuttavia, non è possibile garantire l’effettivo perseguimento dei suddetti obiettivi ovvero la replica del rispettivo Indice a causa – tra l’altro - dei seguenti fattori:

- un Comparto deve sostenere alcune spese, a differenza del rispettivo indice che non ne risente;
- un Comparto deve effettuare i propri investimenti in conformità alle regolamentazioni applicabili, che invece non incidono sulla formazione del rispettivo indice.
- la differente tempistica tra un Comparto ed il relativo Indice rispetto al momento a cui vengono imputati i dividendi

La performance delle Azioni di un Comparto negoziate nei mercati regolamentati potrebbe quindi non riflettere esattamente quella del relativo Indice. Il valore delle operazioni associate agli swap può variare in base a vari fattori, quali ad esempio il livello dell’indice, il livello dei tassi di interesse e la liquidità del mercato.

### *Rischio indice*

Non vi è garanzia che un Indice continui ad essere calcolato e pubblicato. Nel caso in cui un Indice cessi di essere calcolato o pubblicato, si ricorda che esiste il diritto dell’investitore a chiedere il rimborso delle proprie Azioni a valere sul patrimonio del Comparto rilevante, con le modalità indicate nel paragrafo 4 .

### *Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle Azioni dei Comparti*

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del Valore del Patrimonio Netto (NAV) e la sottoscrizione ed il riscatto delle Azioni di uno o più Comparti nelle circostanze indicate nell’articolo 8 dello Statuto. Salvo il diritto dell’investitore al rimborso delle Azioni in determinate circostanze (si veda il paragrafo 4), alla Società non è attribuita la facoltà di riacquistare le Azioni di un Comparto emesse a seguito di richieste di sottoscrizione.

#### *Rischio connesso alla liquidazione anticipata dei Comparti*

I Comparti possono essere soggetti a liquidazione anticipata ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto della Società, ed in tale evento vi è il rischio che l'investitore riceva un corrispettivo per le Azioni dei Comparti detenute inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto la possibilità di decidere autonomamente quando vendere tali Azioni.

#### *Rischio di liquidità*

I titoli delle società "mid-cap" - al cui corso il Comparto è esposto sia in ragione dell'Indice che del rispetto dei requisiti per i PIR - potrebbero non avere lo stesso livello di liquidità dei titoli delle società a maggiore capitalizzazione; tale circostanza può influire negativamente sui tempi di eseguito delle transazioni sulle Azioni del Comparto e sui loro prezzi di negoziazione.

Le Azioni del Comparto possono essere acquistate da tutti gli investitori sul mercato di quotazione - indicato nel paragrafo successivo - attraverso intermediari autorizzati (nel seguito, "Intermediari Autorizzati"). Restano fermi per questi ultimi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 53 del Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 in materia di Intermediari.

### **3. Avvio delle negoziazioni**

Con provvedimento n. LOL-001984 del 24 aprile 2014, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Azioni del Comparto nel Mercato Telematico degli OICR aperti e degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati (ETFplus), "segmento ETF indicizzati - Classe 2", demandando ad un successivo Avviso la data di inizio delle negoziazioni.

### **4. Negoziabilità delle Azioni**

La negoziazione delle Azioni del Comparto si svolgerà, nel rispetto della normativa vigente, nel mercato di Borsa, nel comparto ETFplus, "segmento ETF indicizzati - Classe 2", dalle 9.00 alle 17.30, ora italiana e in asta di chiusura dalle 17.30 alle 17.35, ora italiana, consentendo agli investitori di acquistare e vendere le Azioni tramite gli Intermediari Autorizzati.

Le Azioni del Comparto acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valore sul patrimonio del Comparto, salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate. In particolare, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti, ove il prezzo di mercato presenti uno scostamento significativo rispetto al valore patrimoniale netto per Azione, l'investitore avrà titolo a ottenere il rimborso della propria partecipazione a valore sul patrimonio del Comparto di pertinenza.

Oltre alle informazioni indicate nel paragrafo 10 del presente Documento, la Società comunicherà a Borsa Italiana entro le ore 11:00 (ora italiana) di ciascun giorno di borsa aperta, le seguenti informazioni per ognuno dei Comparti, relative al giorno di borsa aperta precedente:

- il valore del patrimonio netto (NAV) dei Comparti; e
- il numero di Azioni in circolazione.

La Società mette a disposizione del pubblico nel sito [www.lyxoretf.it](http://www.lyxoretf.it) ed eventualmente presso altri siti e/o information provider le seguenti informazioni:

- valore dell'iNAV dei Comparti.

Il NAV per Azione di cui sopra è pubblicato quotidianamente anche nel sito Internet della Società all'indirizzo: [www.etf.it](http://www.etf.it) e sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

La Società informa senza indugio il pubblico dei fatti che riguardano i Comparti, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare sensibilmente il prezzo delle Azioni, mediante invio del comunicato di cui all'articolo 66 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 in materia di Emittenti e successive modifiche.

Alla data del presente Documento le Azioni del Comparto non sono quotate su altri mercati regolamentati.

## **5. Operazioni di acquisto/vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza**

L'acquisto e la vendita delle Azioni possono aver luogo anche mediante "tecniche di comunicazione a distanza" (Internet), avvalendosi delle piattaforme informatiche degli Intermediari Autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine, gli Intermediari Autorizzati possono attivare servizi "on line" che, previa identificazione dell'investitore e rilascio di password e codice identificativo, consentono allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.

L'Intermediario Autorizzato rilascia all'investitore idonea attestazione dell'avvenuta adesione realizzata tramite Internet, con possibilità di acquisire tale attestazione su supporto duraturo. Anche in caso di acquisti via Internet, restano fermi per gli Intermediari Autorizzati gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dal citato Regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 in materia di Intermediari.

L'utilizzo di Internet per l'acquisto di Azioni non comporta variazioni degli oneri a carico degli investitori.

Non è prevista la possibilità di chiedere via Internet il rimborso delle Azioni acquistate sul mercato secondario (rimborso peraltro subordinato alle condizioni di cui al secondo paragrafo della Sezione 4).

## **6. Specialista**

Société Générale, con sede legale in 29 Boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, è stata nominata con apposita convenzione "Specialista", relativamente alla quotazione delle Azioni nel Comparto ETFplus. Conformemente a quanto stabilito dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A., l'operatore Specialista si è impegnato a sostenere la liquidità delle Azioni nel Comparto ETFplus assumendo l'obbligo di esporre in via continuativa prezzi e quantità di acquisto e di vendita delle Azioni secondo le condizioni e le modalità stabilite da Borsa Italiana.

## **7. Valorizzazione del Patrimonio Netto**

Durante lo svolgimento delle negoziazioni, Euronext Paris, con sede legale in 14, place des Reflets 92054 Paris La Défense Cedex, calcola in via continuativa il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) del Comparto, aggiornandolo ogni quindici secondi in base alle variazioni dei prezzi dei titoli componenti il Comparto.

Il codici (ticker) del Comparto per il reperimento dell'iNAV presso gli *info provider* Bloomberg e Reuters sono:

<b>Comparto</b>	<b>Ticker per l'iNAV del Comparto</b>
<b>Lyxor FTSE Italia Mid Cap (DR) PIR UCITS ETF</b>	Bloomberg: NVLLITAM Index Reuters: NVLLITAM=SGEP

Si precisa che in caso di chiusura del mercati su cui vengono negoziati i titoli presenti negli Indici, le relative valorizzazioni verranno effettuate utilizzando l'ultimo prezzo disponibile del titolo.

## **8. Dividendi**

Per quanto riguarda la distribuzione di dividendi relativi alle Azioni del Comparto, di classe "C" (*Capitalisation*), la sezione "*Calculation and Allocation of Distributable Amount*" della nota dettagliata (parte del Prospetto) relativa al Comparto prevede che per tale classe i proventi a fronte dei titoli detenuti dal Comparto saranno capitalizzati all'interno del Comparto stesso e, quindi, non distribuiti.

Nonostante quanto precede, l'entità di eventuali proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex-diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.

## **B) INFORMAZIONI ECONOMICHE**

### **9. Oneri direttamente o indirettamente a carico dell'investitore e regime fiscale**

#### **9.1 Oneri a carico dell'investitore**

Le commissioni di gestione indicate nei KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle Azioni. La Società non addebiterà alcuna commissione in occasione di acquisti o vendite di Azioni nel mercato secondario. Verranno addebitate agli investitori le ordinarie commissioni di negoziazione spettanti agli Intermediari Autorizzati, che possono variare a seconda del soggetto prescelto per l'operazione.

Si richiama l'attenzione degli investitori sulla possibilità che l'eventuale margine tra il prezzo di mercato delle Azioni vendute/acquistate nel mercato secondario in una certa data ed il cosiddetto iNAV (valore indicativo del patrimonio netto) per Azione calcolato nel medesimo istante potrebbe rappresentare un ulteriore costo, non quantificabile a priori.

#### **9.2 Regime fiscale**

##### **9.2.1 Imposte sui redditi – regole generali**

Per quanto riguarda il regime fiscale, a norma dell'articolo 10-ter della Legge 23 marzo 1983, n. 77 e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell'OICR investita in titoli di Stato e di enti territoriali italiani e di altri Paesi indicati dall'Amministrazione finanziaria (c.d. "white list")

come di seguito specificati). Tale riduzione dell'imposizione risulta dall'applicazione della citata ritenuta del 26% ad una quota del 48.08% dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle Azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle Azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. In caso di conversioni, la ritenuta è calcolata come sopra descritto sulla differenza tra valore delle quote o azioni di un comparto (il "Comparto di Origine") preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni del Comparto di Origine in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del Comparto di Origine. La ritenuta si applica a titolo d'acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso.

La ritenuta di cui sopra non si applica nei confronti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano, delle forme pensionistiche complementari istituite in Italia e dei proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.

La ritenuta si applica a titolo d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 TUIR e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

Con Risoluzioni n.139/E del 7 maggio 2002 e n. 109/E del 16 maggio 2003, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle quote o azioni degli OICR aperti quotati. In particolare, in caso di OICR esteri le cui quote o azioni sono accentrate in forma dematerializzata presso Monte Titoli S.p.A., la ritenuta di cui all'art.10-ter della Legge n.77 deve essere applicata dall'intermediario autorizzato.

#### 9.2.2 *Imposte sui redditi – agevolazioni derivanti dalla possibilità di usare le Azioni in un PIR*

Si richiama l'attenzione degli Investitori sul fatto che le Azioni del Comparto possono costituire un "investimento qualificato" ai fini dei "PIR" (come descritto nell'apposito paragrafo della sezione 1), con i relativi benefici fiscali previsti dalla Legge 232.

Pertanto, in deroga a quanto indicato nel precedente paragrafo, la ritenuta del 26%, non sarà applicata sui proventi derivanti dagli investimenti nelle Azioni del Comparto da parte di persone fisiche operanti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, a condizione che siano adempiuti i requisiti della Legge 232 di seguito specificati.

##### **9.2.2 (a) Condizioni per i benefici PIR applicabili all'investitore**

Per quanto riguarda l'investitore, le Azioni del Comparto devono essere espressamente destinate ad un PIR creato *ad hoc* attraverso l'apertura di un Deposito Titoli (o altro stabile rapporto) con l'intermediario di propria fiducia, con l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime di risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e detenute per almeno 5 anni, oppure è necessario che l'investitore destini le quote dell'ETF ad un PIR eventualmente già costituito. Gli investitori sono invitati a verificare l'effettiva disponibilità della suddetta modalità di deposito titoli presso il proprio

intermediario e la capacità dello stesso di gestire le relative procedure fiscali, con l'avvertenza che, in mancanza, non sarà possibile avvalersi delle agevolazioni PIR.

#### **9.2.2 (b) Condizioni per i benefici PIR applicabili al Comparto e al soggetto gestore**

La possibilità che le Azioni siano considerate investimenti qualificati ai fini delle agevolazioni fiscali PIR dipende dal fatto che il soggetto incaricato della gestione del Comparto (indicato nella sezione 1, e cioè Lyxor International Asset Management S.A.S.) mantenga gli investimenti dello stesso conformi ai criteri e limiti specificati nel paragrafo sui PIR della precedente sezione 1; al riguardo, come già indicato nella stessa sezione, tali criteri e limiti si intendono soddisfatti se gli investimenti restano conformi ad essi per almeno due terzi di ogni anno solare di esistenza del Comparto. E' intenzione del Comparto di mantenere i propri investimenti conformi ai requisiti PIR; nel caso in cui ciò non dovesse essere più possibile, ne sarà dato tempestivamente avviso agli investitori affinché questi possano sostituire i propri investimenti nel Comparto entro i novanta giorni previsti dalla Legge 232 per sostituire un investimento non più qualificato ai fini PIR con uno qualificato e potere quindi continuare ad avere titolo ai benefici fiscali.

#### **9.2.3 Successioni e donazioni**

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, le donazioni ed il trasferimento *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

(a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000;

(b) i trasferimenti a favore di parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;

(c) in via generale, qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta di successione si scomputa *pro quota* il valore dei titoli del debito pubblico di cui all'art. 12, comma primo, lett. h) ed i) del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come successivamente modificato, inclusi nel fondo, secondo quanto chiarito dalla Circolare 15 febbraio 1999, n. 37/E del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In deroga a quanto precede, il trasferimento a causa di morte delle Azioni del Comparto detenute in un PIR, non è soggetto ad imposta di successione.

### **C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

#### **10. Valorizzazione dell'investimento**

I NAV per Azione dei Comparti vengono diffusi quotidianamente sul sito [www.etf.it](http://www.etf.it) e/o [www.LyxorETF.it](http://www.LyxorETF.it)

Il valore patrimoniale netto è calcolato con la frequenza indicata nella prima pagina del KIID del Comparto e Classe rilevante, e cioè giornalmente.

## 11. Informativa agli investitori

I seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili nel sito Internet della Società e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), anche nel sito di Borsa Italiana S.p.A. :

- a) l'ultimo Prospetto, che comprende i KIID in italiano dei Comparti quotati in Italia e lo Statuto della Società;
- b) il presente Documento;
- c) l'ultima relazione annuale o semestrale, se successiva.

Gli stessi documenti potranno essere ricevuti gratuitamente a domicilio da qualsiasi interessato; a tal fine, sarà necessario inviare una richiesta scritta alla Società, che disporrà affinché i documenti richiesti vengano inviati agli interessati nel più breve tempo possibile e comunque non più tardi di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Se richiesto, la Società potrà inviare la documentazione di cui sopra anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

La Società pubblica su Il Sole 24 Ore entro il mese di febbraio di ogni anno un avviso riguardante l'avvenuto aggiornamento del Prospetto e, se applicabile, dei KIID pubblicati.

Gli indirizzi Internet di cui al presente paragrafo sono:

Società: [www.etf.it](http://www.etf.it)  
Borsa Italiana: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)

Per la Multi Units France

Per delega  
Avv. Francesco P. Crocenzi